



U.O.C. Provveditorato Economato -
tel. 02.5799.5072
fax 02.5799.5080

Area Approvvigionamenti

titolo	classe	sottoclasse	categoria
1	6	03	1

ALLEGATO RDO MEPA

Foglio Patti e Condizioni Fornitura di n. 1 asciugatrice e n.1 lavastoviglie comprensivo di consegna al piano e installazione occorrente per il reparto CRA di Sesto San Giovanni dell'ASST Nord Milano.

Milano, 16 gennaio 2023

Si precisa che l'offerta proposta sarà ritenuta valida per tutti gli Ospedali e le strutture territoriali e poliambulatoriali costituenti l'ASST NORD MILANO ai fini dell'emissione degli ordinativi per l'articolo/i richiesto/i.

L'offerta dovrà contenere **tassativamente** le informazioni sotto elencate, in caso contrario dovrà essere integrata.

1. Tipologia di imballi
2. Trasporti
3. Confezionamento
4. Aliquota I.V.A. applicata
5. Data di scadenza del prodotto
6. Scheda tecnica
7. Eventuale Scheda di sicurezza
8. CND (codice nazionale dispositivi medici)
9. RDM (numero di repertorio dispositivi medici)
10. COD. CIG (vi sarà comunicato in fase di eventuale ordine)
11. NOME PRODUTTORE
12. Eventuale dichiarazione di materiale dedicato e/o esclusività

La fornitura potrà avvenire solamente previo ricevimento di specifico ordine emesso da parte della scrivente struttura. I tempi di consegna indicati decorreranno dalla data dell'ordine. Saranno ritenute idonee solo ed esclusivamente le offerte pervenute per tutte le tipologie dei prodotti richiesti. Quindi non saranno accettate offerte parziali, incomplete e/o sottoposte a condizioni o riserve.

Art. 1 - Idoneità tecnica e conformità dei prodotti - Campionatura

L'affidamento della fornitura è subordinato alla valutazione di idoneità tecnica e validazione delle schede tecniche da parte del competente referente aziendale. In caso di giudizio di inidoneità

tecnica e/o di non conformità delle schede tecniche dei prodotti proposti, la fornitura non verrà affidata, senza che l'offerente possa nulla pretendere in merito ad alcun titolo.

Art. 2 - Oggetto, Specifiche tecniche e durata/quantità della fornitura

La presente RDO ha per oggetto la fornitura di n. 1 asciugatrice e n.1 lavastoviglie

Si precisa che i quantitativi sopra indicati derivano da una stima puramente indicativa del fabbisogno di fornitura, che potrebbe essere suscettibile di variazioni, in aumento o in diminuzione, in base alle reali e concrete necessità in base alle reali necessità dell'ASST. Pertanto l'Azienda committente non è vincolata all'acquisto effettivo delle quantità indicate, potendo acquistare quantitativi in misura superiore o inferiore, a seconda dell'effettivo e concreto fabbisogno, senza che il fornitore possa nulla eccepire e pretendere in merito, ad alcun titolo.

A fronte di quanto sopra l'Asst Nord Milano si riserva, durante il periodo di vigenza del contratto, l'opzione di implementare la quantità della fornitura, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali. Allorché l'Amministrazione decidesse di avvalersi di tale opzione, l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione della fornitura aggiuntiva, alle condizioni suesposte e al medesimo prezzo offerto in sede di RDO.

Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni economiche e normative del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta dovrà essere comprensiva di consegna al piano e installazione

I dispositivi dovranno essere conformi alla normativa vigente (direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici).

Art. 3 - Modalità di presentazione dell'offerta

Unitamente all'offerta economica, dovrà essere presentata sulla piattaforma Mepa la seguente documentazione:

Unitamente all'offerta economica, dovrà essere presentata sulla piattaforma Mepa la seguente documentazione:

Nel campo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) "**Allegato 1**" relativo al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che dovrà essere presentato dall'Operatore economico partecipante, INDICANDO IL/I LOTTO/I PER I QUALI SI PARTECIPA, in formato pdf, compilato e firmato digitalmente, dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa) accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/00);
2. Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, come da fac-simile "**Allegato 2**", da presentare in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;
3. il presente "Foglio Patti e Condizioni" sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentate della società.

Nel campo "DOCUMENTAZIONE TECNICA" dovrà essere inserita:

- schede tecniche, immagini, brochures
- Caratteristiche tecniche da compilare ed inviare

Nel campo "OFFERTA ECONOMICA" generato dalla piattaforma Mepa dovrà essere inserita l'offerta economica al netto di Iva;

Nel campo "Offerta Economica" dovrà essere compilato e inviato l'allegato in excel "DettaglioFrigorifero+Lavatrice"

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo complessivo più basso offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 5 - Modifiche e varianti durante il periodo di efficacia del contratto - Proroga

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., nelle ipotesi e alle condizioni espressamente ivi previste e disciplinate.

L'Azienda committente si riserva inoltre la facoltà di proroga del presente contratto, nelle more e per il tempo strettamente necessario ad addivenire all'attivazione della nuova Convenzione ARIA per la medesima fornitura, ovvero in assenza di detta Convenzione, nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale, per un periodo fino a 6 mesi, fatta salva la facoltà di recesso anticipato senza oneri e/o indennizzi, qualora fosse attivata la succitata Convenzione ARIA, ovvero fosse aggiudicata la nuova procedura concorsuale, prima dei predetti 6 mesi. Nell'ipotesi di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione della fornitura agli stessi prezzi e condizioni del contratto, ovvero a prezzi e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6 - Termini di consegna

Gli ordini devono essere evasi entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento. Nei casi di urgenza gli stessi dovranno essere evasi entro 48 ore dalla data del ricevimento. Qualora ciò non sia possibile, l'operatore economico deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di prodotti ordinati.

Nel caso di ordini inevasi, trascorso il termine per la consegna, l'Azienda committente ha la facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di approvvigionarsi da altro Fornitore con prodotto idoneo e disponibile alla consegna immediata del materiale. L'eventuale maggior costo sarà a carico della ditta fornitrice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Nel caso eccezionale di temporanea indisponibilità del prodotto oggetto del contratto - al fine di non creare disservizi all'Azienda committente - il Fornitore potrà evadere l'ordine attraverso la consegna di un prodotto del tutto equivalente, ovvero con caratteristiche tecniche migliorative, al medesimo prezzo contrattuale, previa espressa autorizzazione da parte dell'Asst Nord Milano.

All'atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Ente gestore del magazzino e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna dovrà essere eseguita al piano dove tale materiale necessita.

Art. 7 - Resi

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata corrispondenza per nome commerciale, integrità dell'imballo e confezionamento, la mancata

corrispondenza fra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati, ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nell'art. 2) e/o difformità quantitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il numero di prodotti in eccesso/difetto) tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal DDT (o documento equivalente), anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l'Ente invierà una contestazione scritta (anche via e-mail o a mezzo PEC), al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare i prodotti oggetti di reso. Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro sostituzione, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso" o Documento contenente la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

Art. 8 - Garanzia

I dispositivi forniti dovranno essere coperti da idonea garanzia per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna. Sarà onere del Fornitore la sostituzione, durante il periodo di vigenza della garanzia - a propria cura e spese - dei dispositivi difettosi e/o coperti da vizi occulti.

Art. 9 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'ASST NORD MILANO si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.: il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 2) scarsa e/o scadente qualità dei prodotti forniti;
- 3) negligenze e/o inadempienze del fornitore alle obbligazioni contrattuali e alle clausole e condizioni stabilite nel presente atto, nonché agli impegni assunti in sede di offerta, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, allo scopo assegnato dall'Azienda committente;
- 4) non conformità e/o non corrispondenza dei dispositivi forniti ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritte nei documenti della RDO, ovvero indicate nelle schede tecniche;
- 5) ritardi nella consegna superiori a 5 (cinque) giorni rispetto ai termini prescritti nel presente Documento, ovvero rispetto ai termini indicati in sede di offerta (qualora fossero inferiori rispetto a quelli prescritti);
- 6) frequenti e/o reiterati ritardi nelle consegne rispetto ai termini prescritti nell'art. 7;
- 7) danni gravi e/o disservizi subiti dall'ASST a seguito di negligenze e/o inadempienze del Fornitore;
- 8) applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento, assunti dall'aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale;
- 9) incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
- 10) subappalto totale o parziale non autorizzato;

- 11) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- 12) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- 13) inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

Nei casi sopra previsti, l'ASST si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà senz'altro risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., ed in conformità a quanto altresì stabilito dall'art. 108, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016; ovvero, nelle ipotesi sopra previste, l'ASST Nord Milano si riserva la facoltà di risoluzione immediata dal contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tale ultima ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione committente (in forma di lettera raccomandata, ovvero mediante comunicazione trasmessa via PEC) di volersi avvalere della clausola risolutiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione la società avrà diritto unicamente al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, *“per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”*.

* * * * *

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'ASST Nord Milano - la violazione da parte del contraente delle obbligazioni poste a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

La tolleranza da parte dell'ASST di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'ASST in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'ASST avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

Art. 10 - Penalità

Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:

- per ciascun giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini prescritti nell'art. 7 del presente Documento, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 30,00;

- per ogni, eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l'ASST provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., entro il termine di 10 (dieci) giorni, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione/diffida ad adempiere. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti e/o idonee ad escludere la responsabilità del contraente, l'ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 2% e il 10% dell'ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità e gravità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Questa ASST, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento assunti dall'aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla società, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Struttura sanitaria committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell'art. 108 e 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016, ai sensi dei quali l'Azienda committente interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di RDO, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e Patto di integrità

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla presente procedura si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la

facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione" adottato dall'ASST committente (capofila) e pubblicato sul relativo sito internet aziendale.

L'affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" dell'Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili degli Enti.

La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'ASST e pubblicato sul sito internet aziendale.

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il concorrente:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
- c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Art. 12 - Recesso

L'ASST si riserva il diritto di recedere dal contratto di fornitura con preavviso di 30 (trenta) giorni,

senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, nelle seguenti ipotesi:

- qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA SpA) attivassero una convenzione in merito all'erogazione della medesima fornitura, ovvero di forniture comparabili a quelle oggetto della presente acquisizione. Nell'ipotesi di recesso anticipato dal contratto, saranno riconosciuti i corrispettivi delle forniture regolarmente eseguite;
- qualora durante la vigenza del contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento per la medesima fornitura indicati dall'AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti in sede di RDO e il fornitore non sia disponibile alla rinegoziazione dei prezzi, al fine di adeguarli a quelli suindicati.

L'Azienda committente si riserva inoltre la facoltà di recesso anticipato dal contratto, senza il riconoscimento di oneri e/o indennizzi in favore del Fornitore, nel caso di modificazioni organizzative e gestionali aziendali, riorganizzazione e/o ristrutturazione dell'ASST Nord Milano, ovvero cambio di metodiche che facciano venire meno la necessità della fornitura oggetto del presente contratto, senza che il contraente possa nulla pretendere ed eccepire in merito, ad alcun titolo.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di RDO.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di RDO, che sarà fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Art. 14 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

I corrispettivi dovuti per l'erogazione della presente fornitura sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di RDO.

La società affidataria provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST NORD MILANO con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. Sulle stesse dovrà essere riportata l'indicazione del Codice Identificativo di Gara – CIG.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Codice Ipa	Asstnm
Codice Univoco Ufficio	UF501B
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962

-in caso di forniture destinate agli ambiti territoriali (ex DS 6 e 7), le fatture elettroniche indirizzate all'ASST N

Ai

sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:

- 1.il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- 2.Il codice unico progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie che, tuttavia, Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi

contabili e gestionali e che di seguito si indicano:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno altresì riportare, nella sezione all'uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,...);

CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, nei suddetti campi vanno riportati i seguenti dati:

<CodiceTipo>	'DMX', con X=[1I2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 e dal successivo 23 dicembre 2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio del dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Sì, precisa, altresì che ai fini della separata indicazione del dispositivo medico e del servizio occorrerà utilizzare distinte linee di dettaglio. Si rimanda a tal proposito alla nota MEF/Ministero della Salute DGSISS -0002051-P-08/02/2019.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate

nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l'acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Eraio con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3 , lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972"

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it .

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo della fornitura/ del servizio effettivamente reso per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso, tale da consentire al DEC e al suo Staff di poter procedere alle verifiche di competenza. Il DEC potrà richiedere più preciso dettaglio della rendicontazione, qualora la relazione non fosse sufficientemente esaustiva. Tale documentazione dovrà pervenire a mezzo telematico agli uffici della U.O.C. Provveditorato Economato ed al DEC, comunicati all'aggiudicatario in fase di affidamento del servizio.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione/della fornitura ed attestazione di regolare esecuzione della stessa, da parte del DEC o del referente aziendale dell'appalto dell'ASST committente e degli uffici competenti, laddove individuati.

La U.O.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Azienda Appaltante sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi saranno comunicati

dall'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Art. "Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive"); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento, si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio/della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio/la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resterà, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda committente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del contraente.

La liquidazione delle fatture resterà, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dell'Azienda committente, in relazione al proprio specifico contratto, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

L'Azienda committente si riserva, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento.

In caso di riscontrate irregolarità, le stesse procederanno secondo quanto per legge stabilito.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica dell'Appaltatore.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it

Art. 16 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto. La cessione del credito dell'affidatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'affidatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Il ricorso al subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione committente si avvale, senza

pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Se l'appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del suddetto Decreto. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'ASST di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

Art. 18 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, competente per l'ASST Nord Milano.

Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.

Art. 19 - Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente documento, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D. lgs. 159/2011, nella L. 135/2012 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 - Clausola di equivalenza

Qualora le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti potessero ricondurre ad una individuazione di un'origine, di un marchio o di una produzione determinata, è da intendersi esplicita la clausola "o equivalente". L'equivalenza dovrà essere dimostrata dal concorrente (mediante schede tecniche e qualsiasi ulteriore idonea documentazione tecnica) ed attestata formalmente e concretamente dallo stesso, e il competente referente aziendale incaricato di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte, dovrà accertare la presunta equivalenza.

La presente richiesta di offerta non è vincolante per l'ASST Nord Milano la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, revocare, annullare e/o sospendere la procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di aggiudicare parzialmente la fornitura, senza che il concorrente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, neppure risarcitorio, di indennizzo, o altro.

Resta in capo all'aggiudicatario l'onere di assolvimento dell'imposta di bollo, in conformità a quanto disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 16.12.2013.

Responsabile unico del procedimento: Dr. Michele Redaelli

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva specificamente il contenuto degli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18.

Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma)

Il Responsabile U.O.C. Provveditorato Economato
F.to (dott. Michele Redaelli)

Tratta la pratica:
Sig. Giuseppe Todisco
Tel. 02/57995073- Fax 02/57998297
e-mail: giuseppe.todisco@asst-nordmilano.it

Avvertenza: il presente Foglio Patti e Condizioni dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, o da procuratore speciale ovvero da persona dotata di poteri di rappresentanza legale della società e dovrà essere inviato unitamente all'offerta.